

Bruxelles, 22 maggio 2019
(OR. en)

Fascicolo interistituzionale:
2018/0104(COD)

9167/19
ADD 1 REV 1

CODEC 1051
JAI 498
FRONT 181
VISA 108
FAUXDOC 39
FREMP 68
IA 151

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Progetto di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sul rafforzamento della sicurezza delle carte d'identità dei cittadini dell'Unione e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari che esercitano il diritto di libera circolazione (prima lettura) - Adozione dell'atto legislativo - Dichiarazioni

Dichiarazione della Lettonia

La Lettonia si compiace del lavoro svolto dalla presidenza sul regolamento finalizzato a rafforzare la sicurezza delle carte d'identità dei cittadini dell'Unione europea e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell'Unione europea e ai loro familiari che esercitano il diritto alla libera circolazione.

La Lettonia ritiene che, nel complesso, il testo di compromesso concordato tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione rafforzerà la sicurezza delle carte d'identità e dei titoli di soggiorno, riducendo in tal modo la criminalità, favorendo la sicurezza interna dell'Unione europea, migliorando l'identificazione delle persone e promuovendo la lotta contro la frode e il furto di identità.

La Lettonia si rammarica tuttavia che l'articolo 3, paragrafo 4, e l'articolo 6, lettera h), del regolamento prescrivano l'inclusione del segno distintivo consistente nel codice a due lettere dello Stato membro che rilascia il documento, stampato in negativo in un rettangolo blu e circondato da dodici stelle gialle. La Lettonia ritiene che tale segno distintivo non apporti alcun elemento di sicurezza supplementare. Pertanto, nel testo del regolamento sarebbe necessario inserire un chiaro riferimento all'elemento di sicurezza DOVID, il che fornirebbe orientamenti precisi per l'attuazione tecnica e assicurerebbe di conseguenza un ulteriore elemento di sicurezza per i documenti di viaggio. Tale riferimento permetterebbe di stampare il segno distintivo con visibilità variabile su alcuni campi delle informazioni personalizzate.

A parere della Lettonia, inoltre, questo segno distintivo occuperebbe troppo spazio, che potrebbe essere utilizzato più utilmente in altro modo, e non si inserirebbe in modo armonioso nella veste grafica della carta d'identità.

Dichiarazione della Repubblica ceca

La Repubblica ceca apprezza i progressi compiuti per migliorare il livello di sicurezza delle carte d'identità rilasciate ai cittadini dell'Unione e i titoli di soggiorno rilasciati ai loro familiari.

Tuttavia, non può accettare l'introduzione obbligatoria di dati biometrici nelle carte d'identità e, pertanto, non può sostenere la proposta di regolamento nella sua forma attuale. La Repubblica ceca potrebbe rivedere la sua posizione solo se i dati biometrici (in particolare le impronte digitali) fossero inclusi nelle carte d'identità unicamente su base volontaria.

Sotto il profilo della protezione dei dati, la conservazione obbligatoria dei dati biometrici nelle carte d'identità è una questione molto delicata per la Repubblica ceca, in quanto la maggioranza della popolazione è tenuta ad possedere una carta d'identità.

Poiché solo la metà degli Stati membri impone ai propri cittadini di possedere una carta d'identità, la Repubblica ceca ritiene che la proposta di regolamento sia sproporzionata.

Dichiarazione della Polonia

La Polonia sostiene l'obiettivo generale della proposta di migliorare la sicurezza all'interno dell'UE garantendo la sicurezza dei documenti d'identità selezionati. In tale contesto, è inoltre favorevole all'attuazione di un certo grado di armonizzazione dei documenti d'identità nazionali. In uno spirito di compromesso, accetta il testo presentato dalla presidenza.

La Polonia desidera tuttavia richiamare l'attenzione sulla questione sollevata durante i negoziati, ossia che il regolamento non può sconfinare in settori di competenza esclusiva degli Stati membri, ad esempio fissare metodi per determinare il genere di una persona.

Il presente regolamento può stabilire solo come indicare il genere del titolare nel documento nazionale a condizione che esso sia stato determinato in precedenza conformemente al diritto nazionale. La Polonia si rammarica che questa distinzione non figuri chiaramente nel testo negoziato.